

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte del 3 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judiciaire de Perpignan — Francia) — RV / Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) e a.

(Causa C-32/21) ⁽¹⁾

(Cancellazione dal ruolo)

(2022/C 482/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal Judiciaire de Perpignan

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: RV

Convenuto: Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Préfet des Pyrénées-Orientales, Commune de Serralongue

Dispositivo

La causa C-32/21 è cancellata dal ruolo della Corte.

⁽¹⁾ Data di deposito: 19.01.2021

Impugnazione proposta il 3 dicembre 2021 da Coordination nationale médicale santé — environnement (CNMSE), European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV), Children's Health Defense Europe (CHD Europe), Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, Terra Sos-tenible, avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2021, causa T-633/20, CNMSE e a. / Parlamento e Consiglio

(Causa C-749/21 P)

(2022/C 482/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Coordination nationale médicale santé — environnement (CNMSE), European Forum for Vaccine Vigilance (EFVV), Children's Health Defense Europe (CHD Europe), Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, Terra Sos-tenible (rappresentante: J.-C. Teissedre, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Con ordinanza del 15 settembre 2022, la Corte (Ottava Sezione) ha respinto il ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato e ha condannato i ricorrenti a sopportare le proprie spese.

Impugnazione proposta il 17 giugno 2022 dalla Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 6 aprile 2022, causa T-516/20, Mandelay v EUIPO — Qx World

(Causa C-405/22 P)

(2022/C 482/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) (rappresentanti: V. Luszcz, C. Sár e E. Ulviczki, ügyvédek)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza dell'8 novembre 2022, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la Mandelay Kft. a sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 21 luglio 2022 — Novo Banco, S. A. — Succursale in Spagna, Banco de Portugal, Fundo de Resolução / C.F.O.

(Causa C-498/22)

(2022/C 482/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Novo Banco, S. A. — Succursale in Spagna, Banco de Portugal, Fundo de Resolução

Resistente: C.F.O.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), nonché con il principio generale della certezza del diritto e con il principio di uguaglianza e di divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della Carta, un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 (¹) che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine che non è stata pubblicata conformemente all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, della direttiva 2001/24.
- 2) Se sia compatibile con il diritto fondamentale a un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47 della Carta e con il principio generale della certezza del diritto un'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/24 che comporti il riconoscimento, in uno Stato membro ospitante, degli effetti di una decisione dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine che ha escluso determinati obblighi e responsabilità dalla cessione a una «banca ponte» dell'attività ordinaria e di un certo numero di elementi patrimoniali della banca alla quale si applicano le misure di risanamento, quando la successiva condotta della «banca ponte», controllata da un'autorità pubblica che applica il diritto dell'Unione, ha generato nei clienti dello Stato membro ospitante il legittimo affidamento che tale «banca ponte» si era accollata le passività corrispondenti alle responsabilità e agli obblighi cui la banca oggetto del provvedimento di risanamento era tenuta nei confronti di tali clienti.